



COMUNE DI ODOLO

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre** alle ore **19:30**, nella **la sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZINELLI MARINO</u>	X	7	<u>LANZA RAFFAELE</u>	X
2	<u>PASINI LUCA</u>	X	8	<u>GALVANI MARCO</u>	X
3	<u>TONONI SIMONE</u>	X	9	<u>DOLCI FABIO</u>	X
4	<u>FILIPPIN FLORA</u>	X	10	<u>CASSETTI FAUSTO</u>	X
5	<u>BACCHETTI MARCO</u>	X	11	<u>ANDRINI PAOLO</u>	X
6	<u>COLBRELLI CAROLA</u>	X			

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Salvatore Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Marino Zinelli** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025..

Illustra il Sindaco confermando che per quanto riguarda l'I.M.U. verranno confermate anche per l'anno 2025 le tariffe attualmente in vigore.

*La minoranza anticipa, come per il precedente anno, voto contrario
Nessuno intervenendo*

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 - prevede, con decorrenza 2020, l'abolizione dell'art 1, comma 639 istituito della Iuc ad esclusione delle disposizioni relative alla Tari e l'introduzione della "nuova Imu" con l'unificazione di Imu e Tasi, con unica aliquota fissata come base al 8,6 per mille e tenendo fermo il limite massimo del 10,6 per mille;

CONSIDERATO CHE nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

TENUTO CONTO:

- che in data 11 agosto 2014 con deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale Unica - I.U.C. - con inserito al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU - TASI - TARI;
- che in data 26 settembre 2014 con deliberazione n. 28 il Consiglio Comunale ha apportate modifiche al citato Regolamento;
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- dell'art 1. comma 169 della Legge 27/12/06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dell'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ESAMINATO inoltre il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

RILEVATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e ritenuto di non aumentare le aliquote rispetto all'anno 2024 ma di confermarle alle medesime anche per il 2025 come da prospetto sotto riportato:

ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 - VI comma - del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri pretesi e votanti: favorevoli n. 8 - contrari n. 2 (minoranza: Sig. Paolo Andrini e Sig. Fausto Casseti), astenuti n. 0;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente deliberato;
2. **di confermare** per l'anno 2025 le aliquote, detrazioni e esenzioni IMU così come già stabilite per l'anno 2024 e riportate nel "prospetto delle aliquote" elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" così come riportato:

Aliquota/Detrazione	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze	Esenzione
Aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.	5 per mille 200,00 Euro Detrazione
Aliquota per unità immobiliare ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,6 per mille
Aliquota ordinaria	8,6 per mille

Terreni agricoli esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27/12/1977 n. 984 sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 141 del 18/06/1993.	Esenzione
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del territorio	1,0 per mille

3. **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;
4. **di prendere atto che:**
 - sono espressamente approvati con il presente atto gli importi dei valori medi delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica IMU anno 2025 come determinati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 75 in data 23/10/2024;
 - ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Odolo dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;
 - ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):
 - comma 707: l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";
5. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2025 precisando che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e successive disposizioni legislative;
6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al relativo Regolamento;
7. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019;
8. **di dare atto** che il competente Responsabile del Settore Area Finanziaria provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d.lgs 267/2000;

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri preseti e votanti: favorevoli n. 8 - contrari n. 2 (minoranza: Sig. Paolo Andrini e Sig. Fausto Casseti), astenuti n. 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Area Servizio Contabile - Amministrativo*

F.to Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 12/12/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

F.to Rag. Silvia Ferliga

Odolo, addì 12/12/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marino Zinelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.odolo.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

13/01/2025

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tarantino